

- Ogni Stato o ente membro dell'Autorità a titolo provvisorio in attuazione del paragrafo 12 capoverso a) della sezione 1 dell'annesso dell'Accordo;
- f) Per <<rappresentanti>> s'intendono i rappresentanti, i rappresentanti sostituiti, i consiglieri, gli esperti tecnici ed i segretari delle delegazioni;
- g) Per <<Segretario generale>> s'intende il Segretario generale dell'Autorità internazionale dei fondi marini.

## Articolo 2

### DISPOSIZIONI GENERALI

Fatto salvo lo statuto giuridico ed i privilegi e le immunità concesse all'Autorità e all'Ente, rispettivamente previsti nella sotto-sezione g della sezione 4 della parte XI ed all'articolo 13 dell'annesso IV della Convenzione, ogni Stato Parte del presente Protocollo concede all'Autorità ed ai suoi organi, ai rappresentanti dei membri dell'Autorità, ai funzionari dell'Autorità ed agli esperti in missione per conto dell'Autorità, i privilegi e le immunità specificate nel presente Protocollo.

## Articolo 3

### PERSONALITA' GIURIDICA DELL'AUTORITA'

1. L'Autorità ha personalità giuridica internazionale. Essa ha la capacità:
  - a) di contrattare;
  - b) di acquisire e di alienare beni mobili ed immobili;
  - c) di avere legittimazione processuale.

## Articolo 4

### AGEVOLAZIONI DI TIPO FINANZIARIO CONCESSE ALL'AUTORITA'

1. Senza essere vincolata da alcun controllo, regolamentazione o moratoria finanziaria, l'Autorità può liberamente:
  - a) Acquistare qualsiasi moneta per mezzo delle vie autorizzate, detenerle e disporne;
  - b) Detenere fondi, valori oro, metalli preziosi o valute da un paese all'altro, o all'interno di qualsiasi paese e convertire tutte le valute che detiene in qualsiasi altra moneta.
2. Nell'esercizio dei diritti che le sono concessi ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l'Autorità tiene debitamente conto di qualsiasi questione eventualmente fatta valere dal governo di tale o talaltro dei suoi Membri, sempre che ritenga di poter darvi seguito senza nuocere ai propri interessi.

## Articolo 6

### BANDIERA ED EMBLEMA

L'autorità ha diritto d'inalberare la sua bandiera ed il suo emblema nei suoi locali e sui suoi veicoli ufficiali.